

BGer 1C_208/2010 vom 28. April 2010

Bundesgericht, 2010-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_208_2010

FR: TF 1C_208/2010 du 28 avril 2010

IT: TF 1C_208/2010 del 28 aprile 2010

Erwägungen

E. 1.1

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

E. 2.1

Riguardo alla presenza di un caso particolarmente importante, la ricorrente sostiene che l'istanza precedente parrebbe essersi scostata dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di truffa fiscale. Al riguardo essa si limita tuttavia a rilevare che nella criticata sentenza si accenna al fatto che, secondo l'art. 50 n. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituirebbe più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Certo, la questione potrebbe costituire un caso particolarmente importante (sentenza 1C_163/2010 del 13 aprile 2010 consid. 2.2.2). In concreto, tuttavia, la ricorrente non si esprime oltre sulla questione, né si confronta con la dottrina ivi citata, né spiega quale influsso avrebbe esplicato detta norma sul caso di specie. In effetti, l'istanza precedente ha stabilito che in concreto si è in presenza di macchinazioni fraudolente, che rientrano nel reato di truffa ai sensi dell' art. 146 CP , lasciando aperta la questione di sapere se siano adempiuti gli estremi di una truffa in materia fiscale.

Anche i generici dubbi adottati dalla ricorrente circa il rispetto del principio della specialità non dimostrano che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Del resto, il ricorso si esaurisce in una critica all'asserita lacunosità della rogatoria e all'asserito

mancato rispetto del requisito della doppia punibilità. Su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3; DTF 1C_454/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1).

E. 3.1

Ne segue che il ricorso è inammissibile.

E. 3.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.